

Il fine specifico dei membri dell'Istituto "Santa Famiglia" consiste nel tendere alla santità, rendendo sempre operante la grazia del Sacramento del Matrimonio mediante l'amore reciproco, la cristiana educazione dei figli, l'aiuto scambievole per la propria santificazione; tutto questo nella pratica dei santi voti, osservati secondo il loro stato di vita e come missione:

- ✓ l'annuncio di Cristo Maestro Via, Verità e Vita;
- ✓ la promozione delle diverse forme di apostolato familiare;
- ✓ l'aiuto ai fidanzati nella preparazione al matrimonio;
- ✓ il sostegno alle famiglie in difficoltà nel loro rapporto di coppia;
- ✓ l'inserimento e la collaborazione nelle iniziative parrocchiali e diocesane per la famiglia.

Fedeli al loro Fondatore, essi prestano particolare attenzione ed impegno all'evangelizzazione con gli strumenti della comunicazione sociale, quale privilegiata forma di promozione umana e cristiana.

Referenti per Rimini

-
- **Assistente Diocesano:** Mons. Fausto LANFRANCHI
Tel. 0541.787183 – E-mail: centromarvelli@libero.it
 - Alfio e Mimma ROSSI
Tel. 0541.785653 E-mail: alfioemimma75@libero.it
 - Giorgio e Elena CALESINI
Tel. 0541.307762 – E-mail: famigliacalesini@alice.it
 - Nino e Loretta LUZIO
Tel. 0541.774447 E-mail: ninoelori@gmail.com

Sito: www.stpauls.it/istit/santafamiglia.htm

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

DIRETTORIO DI PASTORALE FAMILIARE

PER LA CHIESA IN ITALIA



Annunciare, celebrare, servire
Il "Vangelo della famiglia"

I FASCICOLI DEL DIRETTORIO DI PASTORALE FAMILIARE

Verranno messe a disposizione presso la
Parrocchia di S. Giovanni Battista
in occasione dell'Adorazione notturna di:

Sabato 4 luglio	2009	Fascicolo 1 – Presentazione Introduzione (1 – 3)
Sabato 1 agosto	“	Fascicolo 2 – Capitolo I (4 – 22) Il “Vangelo del matrimonio e della famiglia”
Sabato 5 settembre	“	Fascicolo 3 – Capitolo II (23 – 36) Chiamati all’amore
Sabato 3 ottobre	“	Fascicolo 4 – Capitolo III (37 – 68) Fidanzamento tempo di grazia
Sabato 7 novembre	“	Fascicolo 5 – Capitolo IV (69 – 91) La celebrazione del matrimonio
Sabato 5 dicembre	“	Fascicolo 6 – Capitolo V (92 – 112)) Una pastorale per la crescita della coppia e della famiglia
Sabato 2 gennaio	2010	Fascicolo 7 – Capitolo V (113 – 133)) Una pastorale per la crescita della coppia e della famiglia
Sabato 6 febbraio	“	Fascicolo 8 – Capitolo VI (134 -161) La missione della famiglia nella Chiesa e nella società
Sabato 6 marzo	“	Fascicolo 9 – Capitolo VI (162 - 188) La missione della famiglia nella Chiesa e nella società

Istituto “Santa Famiglia”

Dio volendo restaurare ogni cosa in Gesù Cristo, dispose che Egli iniziasse la sua opera presentando a tutte le famiglie un perfetto modello nella Famiglia di Nazareth. Nella Santa Famiglia, infatti, i padri, le madri e i figlioli trovano divine lezioni di pazienza di castità, di amore filiale, di laboriosità. Là Gesù visse, lavorò, pregò per tanti anni e così la restaurazione cominciò dalla famiglia.

Beato Don Giacomo Alberione
(Fondatore della Famiglia Paolina)

L'Istituto “Santa Famiglia”, nato dal cuore del Beato Don Giacomo Alberione, formato da coniugi cristiani, fa parte della Famiglia Paolina formata da cinque Congregazioni:

- Società San Paolo (Sacerdoti e laici consacrati che vivono in comunità);
- Suore Figlie di San Paolo;
- Suore Pie Discepole del Divin Maestro;
- Suore di Gesù Buon Pastore (dette Pastorelle);
- Suore della Regina degli Apostoli (dette Apostoline);

e quattro Istituti Secolari:

- Gesù Sacerdote (Formato da sacerdoti diocesani);
- San Gabriele Arcangelo (Formato da laici consacrati);
- Maria SS.ma Annunziata (Formato da laiche consacrate);
- **Santa Famiglia (Formato da coniugi consacrati);**

ed infine l'Unione dei Cooperatori Paolini.

I membri dell'Istituto Santa Famiglia sono veri consacrati nel mondo e traggono la loro origine dalla Santa Famiglia di Nazareth a cui si ispirano come modello, luce e sorgente di grazia.

La loro condizione è la «secolarità», cioè sono coppie di sposi che vivono nel normale contesto sociale ed esercitano l'apostolato «operando dall'intimo delle realtà terrene».

Appendice
(dal n° 1 al n° 35)

DECRETO GENERALE
SUL MATRIMONIO
CANONICO

33. - Se per un impedimento pubblico o per vizio di consenso che può essere provato o per vizio di forma, un matrimonio risulti nullo prima di essere notificato e trascritto agli effetti civili si proceda, se possibile, alla sua convalidazione secondo la forma prescritta (cfr cann. 1156-1160).

In tale caso il parroco trasmetterà all'ufficiale dello stato civile l'atto della seconda celebrazione del matrimonio, eseguita con la rinnovazione del consenso dinanzi al parroco e ai testimoni, previa dispensa dalle pubblicazioni se quelle fatte siano incorse nella decadenza.

34. - Eseguita la trascrizione, i contraenti sono considerati nell'ordinamento civile, a tutti gli effetti giuridici, coniugati dal giorno della celebrazione del matrimonio.

35. - In caso di sospensione o di rifiuto della trascrizione dell'atto di matrimonio, è sospesa o rifiutata anche la trascrizione nei registri dello stato civile delle dichiarazioni fatte dai contraenti a norma del n. 25, comma secondo del presente decreto, fatta eccezione per la dichiarazione di riconoscimento del figlio naturale.

Qualora una dichiarazione fatta a norma del medesimo n. 25 non possa essere accolta secondo la legge civile, l'ufficiale dello stato civile ne dà avviso agli interessati, senza giudizio per la trascrizione dell'atto di matrimonio.

parrocchia nel cui territorio il matrimonio è stato celebrato all'ufficiale dello stato civile del comune in cui si trova il luogo di celebrazione non oltre cinque giorni dalla celebrazione medesima.

28. - L'obbligo di trasmettere l'atto di matrimonio al comune incombe sempre al parroco, anche se alla celebrazione del matrimonio abbia assistito l'Ordinario del luogo o un altro ministro di culto delegato.

Nel caso che il parroco sia assente o impedito la richiesta di trascrizione è fatta dal ministro di culto di cui al n. 16 del presente decreto.

29. - Se l'atto di matrimonio è regolare ed è accompagnato dalla richiesta di trascrizione sottoscritta dal parroco, l'ufficiale dello stato civile lo trascrive ed entro 48 ore trasmette notizia al parroco dell'avvenuta trascrizione, con l'indicazione degli estremi dell'atto e della data in cui essa è stata effettuata.

Il parroco provvede ad annotare sul registro dei matrimoni la comunicazione ricevuta e a conservarla nell'archivio parrocchiale.

30. - Omissis¹².

31. - Omissis¹².

32. - Omissis¹².

¹²In questi tre articoli si dovranno dare disposizioni circa la trascrizione del matrimonio c.d. ritardata o tardiva.

Non essendo per ora approvato il disegno di legge presentato dal Governo al Parlamento, che sul punto dispone in maniera parzialmente innovativa, ci si attenga nel frattempo alla prassi vigente.

Si deve in ogni caso tener presente che l'art. 8, n. 1 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense, se riconosce la trascrivibilità del matrimonio anche in un momento successivo al termine di cinque giorni prescritto per la procedura ordinaria, la limita tuttavia all'ipotesi in cui vi sia la «richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro». Non è più possibile, pertanto, richiedere la c.d. trascrizione d'ufficio.

Sezione per i Rapporti con gli Stati

Dal Vaticano, 26 settembre 1990

N. 6355/90/RS

Eminenza Reverendissima,

in temporanea assenza dell'Em.mo Cardinale Segretario di Stato, riscontro il venerato Foglio N. 416/90, del 19 giugno scorso, con il quale Vostra Eminenza trasmetteva il testo del “Decreto generale sul matrimonio canonico” approvato dalla XXXII Assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana e ne chiedeva la “recognitio” da parte della Santa Sede, a norma del can. 455, par. 2.

Ho l'onore di partecipare all'Eminenza Vostra Reverendissima che il Santo Padre, nell'Udienza concessami oggi, 26 settembre, si è degnato di autorizzare la promulgazione del Decreto.

Sua Santità ha inoltre disposto che, in concomitanza con l'entrata in vigore delle nuove norme, siano da considerarsi abrogate, “quatenus opus sit”, le Istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1° luglio 1929 e del 1° agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria.

Tali auguste disposizioni dovranno essere pubblicate sull'Organo ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana.

Mi valgo volentieri della circostanza per confermarvi, con sensi di profonda venerazione,

di Vostra Eminenza Reverendissima
devotissimo
+ Angelo Sodano

A Sua Eminenza Reverendissima
il Sig. Card. UGO POLETTI
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana
ROMA

Conferenza Episcopale Italiana

DECRETO

La Conferenza Episcopale Italiana nella XXXII Assemblea Generale ordinaria, svoltasi a Roma dal 14 al 18 maggio 1990, ha esaminato e approvato con la prescritta maggioranza il "Decreto generale sul matrimonio canonico", in attuazione delle disposizioni del codice di diritto canonico e del mandato speciale della Santa Sede conferito con venerato Foglio del Cardinale Agostino Casaroli, Segretario di Stato, in data 2 marzo 1990, n. 1164/90/RS.

In conformità al can. 455, par. 2, del codice di diritto canonico ho richiesto con lettera del 19 giugno 1990 (prot. n. 416/90) la prescritta "recognitio" della Santa Sede.

Con venerato Foglio del 26 settembre 1990 (prot. n. 6355/90/RS) il Segretario della Sezione per i rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato mi ha partecipato che il Santo Padre Giovanni Paolo II si è degnato di autorizzare la promulgazione del Decreto e mi ha comunicato che Sua Santità ha inoltre disposto che, in concomitanza con l'entrata in vigore delle nuove norme, siano da considerarsi abrogate, "quatenus opus sit", le Istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1° luglio 1929 e del 1° agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria.

Pertanto con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato dell'Assemblea Generale e in conformità al can. 455 nonché all'art. 28/a dello Statuto della C.E.I., intendo promulgare e di fatto promulgo il "Decreto generale sul matrimonio canonico" approvato dalla XXXII Assemblea Generale, stabilendo che la promulgazione sia fatta mediante pubblicazione sul "Notiziario" ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana.

Tenuto conto dell'esigenza di una previa e adeguata informazione, che illustri la nuova normativa, stabilisco altresì che il Decreto promulgato entri in vigore a partire dalla prima domenica di Quaresima dell'anno 1991 (17 febbraio 1991).

Testo del Decreto generale

L'Ordinario del luogo può vietare la celebrazione di matrimoni in una chiesa non parrocchiale, qualora a suo giudizio essa nuoccia al ministero parrocchiale (cfr cann. 1219; 558; 559).

25. - Dopo la celebrazione del matrimonio, e comunque prima della conclusione del rito liturgico, il ministro di culto davanti al quale esso è stato celebrato spiega agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile.

Il ministro di culto redige poi l'atto di matrimonio in doppio originale. Qualora uno o entrambi i coniugi intendano rendere dichiarazioni che la legge civile consente¹¹ siano inserite nell'atto di matrimonio, il ministro di culto le raccoglie nell'atto stesso e le sottoscrive insieme con il dichiarante o i dichiaranti e con i testimoni.

26. - L'atto di matrimonio deve contenere:

- a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la professione o condizione e la residenza degli sposi;
- b) la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie;
- c) il luogo e la data delle pubblicazioni canoniche e civili, gli estremi delle eventuali dispense e il luogo e la data della celebrazione del matrimonio;
- d) l'attestazione dell'avvenuta lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile;
- e) le eventuali dichiarazioni rese dagli sposi e consentite secondo la legge civile;
- f) il nome e il cognome dell'Ordinario del luogo, o del parroco o del ministro di culto delegato che ha assistito alla celebrazione del matrimonio;
- g) le generalità dei testimoni.

27. - Uno degli originali dell'atto di matrimonio, insieme con la richiesta di trascrizione, deve essere trasmesso dal parroco della

¹¹Si ricordi che tra le dichiarazioni previste vi è anche quella relativa alla legittimazione dei figli.

attiva e responsabile di tutti i presenti, secondo il posto e il compito di ciascuno»¹⁰.

23. - La parrocchia della celebrazione delle nozze è di norma quella nella quale i nubendi sono inseriti a norma del canone 1115.

Per motivi di necessità o di convenienza pastorale il matrimonio potrà essere celebrato in altre parrocchie. In questo caso il parroco, che ha svolto l'istruttoria matrimoniale, dia licenza all'altro parroco trasmettendo soltanto l'attestato riassuntivo dei documenti necessari e il nulla osta rilasciato dal Comune.

Se è destinato a un parroco di altra diocesi, l'attestato riassuntivo sarà vidimato dalla cancelleria della curia diocesana di provenienza.

Nell'ambito della stessa diocesi questa vidimazione è necessaria soltanto se le disposizioni del diritto particolare la prevedono.

Non si tralasci, in ogni caso, di dare al parroco nella cui parrocchia si celebrerà il matrimonio sufficienti e chiare indicazioni, affinché possa notificare l'avvenuta celebrazione del matrimonio al parroco che ha dato la licenza e a quello della parrocchia di battesimo degli sposi, quando fosse diversa da quella in cui è stata istruita la pratica.

24. - La celebrazione delle nozze normalmente si svolge nella chiesa parrocchiale. Con il permesso dell'Ordinario del luogo o del parroco potrà compiersi in altra chiesa od oratorio (cfr can. 1118, par. 1).

Soltanto in presenza di particolari ragioni pastorali l'Ordinario del luogo può permettere che il matrimonio sia celebrato in una cappella privata o in un altro luogo conveniente (cfr cann. 1118, par. 2; 1228).

PREMESSA

Tutti possono contrarre matrimonio, ad eccezione di coloro ai quali il diritto lo proibisce (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2).

Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr can. 3) dalle disposizioni dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l'Italia e la Santa Sede (cfr in particolare art. 8 dell'Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della Chiesa circa il matrimonio dei cattolici ed assicurano «la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica» (art. 2), fanno salva la competenza dell'autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo).

Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo.

La Conferenza Episcopale Italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr delibere C.E.I. nn. 9, 10, 31).

Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza Episcopale Italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente Decreto generale, approvato dall'Assemblea Generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata.

La Santa Sede ha dato la necessaria "recognitio" in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all'entrata in vigore delle nuove norme, siano da considerarsi abrogate, "quatenus opus sit", le Istruzioni della Sacra Congregazione per i Sacramenti del 1° luglio 1929 e del 1° agosto 1930, così come ogni altra

¹⁰*Familiaris consortio*, n. 67.

eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria.

Il Presidente della C.E.I. ha promulgato il Decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di Quaresima del 1991.

Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le Chiese particolari in Italia.

- b) che uno dei contraenti sia stato dichiarato interdetto per infermità di mente;
- c) che i contraenti tra loro o anche uno solo di essi siano già legati da matrimonio valido agli effetti civili;
- d) che sussista tra i contraenti uno degli impedimenti previsti dalla legge civile e non sia possibile ottenere l'autorizzazione al matrimonio⁸.

Il divieto richiamato al comma precedente cessa peraltro nei casi in cui, a norma degli articoli 68, terzo comma, 117, secondo comma e 119, secondo comma, del codice civile, non sarebbe possibile pronunciare la nullità del matrimonio o il suo annullamento.

21. - A norma del can. 1071, par. 1, n. 2, in tutti i casi in cui il matrimonio canonico non può essere immediatamente trascritto nei registri dello stato civile il parroco non proceda alla celebrazione senza l'autorizzazione dell'Ordinario del luogo.

IV. CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CANONICO E TRASCRIZIONE PER GLI EFFETTI CIVILI

22. - Per ciò che riguarda il luogo, la forma canonica e il rito liturgico della celebrazione del matrimonio, si osservino le prescrizioni del codice di diritto canonico, dei libri liturgici e del diritto particolare.

E' compito primario dei pastori d'anime promuovere con instancabile sollecitudine «una celebrazione delle nozze che risulti veramente evangelizzante ed ecclesiale»⁹. «In *quanto segno*, la celebrazione liturgica deve svolgersi in modo da costituire, anche nella realtà esteriore, una proclamazione della parola di Dio e una professione di fede della comunità dei credenti (...). In quanto *gesto sacramentale della Chiesa*, la celebrazione liturgica del matrimonio deve coinvolgere la comunità cristiana con la partecipazione piena,

I. OBBLIGO DI CELEBRARE IL MATRIMONIO CANONICO

⁸Cf artt. 87 e 88 del codice civile.

⁹*Evangelizzazione e sacramento del matrimonio*, n. 84.

17. - Trascorsi tre giorni dal compimento della pubblicazione civile, l'ufficiale dello stato civile, se non gli è stata notificata alcuna opposizione né gli consti l'esistenza di alcun impedimento al matrimonio, rilascia un attestato, con il quale dichiara che nulla osta alla celebrazione del matrimonio.

Qualora l'ufficiale dello stato civile comunichi alle parti e al parroco il rifiuto motivato del rilascio dell'attestato e l'autorità giudiziaria dichiara l'inammissibilità dell'opposizione al rifiuto, prima di procedere alla celebrazione del matrimonio il parroco sottoponga il caso al giudizio dell'Ordinario del luogo.

18. - Ai fini del presente decreto sono equiparati al parroco gli amministratori parrocchiali e i cappellani militari.

Le facoltà del parroco possono essere avocate a sé dall'Ordinario del luogo in singoli casi e per giuste ragioni pastorali.

III. EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO CANONICO

19. - Il matrimonio celebrato avanti l'Ordinario del luogo, il parroco o il ministro di culto delegato, secondo le norme del diritto canonico, produce gli effetti civili, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile.

20. - Nel ricevere la richiesta di celebrazione del matrimonio canonico con effetti civili il parroco tenga presente che il matrimonio canonico non può ottenere gli effetti civili qualora al momento della celebrazione sussista una delle seguenti circostanze:

a) che uno dei contraenti non abbia compiuto gli anni diciotto e non sia stato ammesso al matrimonio a norma delle leggi civili;

Se invece il parroco è impedito, può essere sostituito:

- a) da un sacerdote nominato dal Vescovo diocesano amministratore parrocchiale (cfr can. 541, par. 1), il quale ha gli stessi diritti e doveri del parroco (cfr can. 540, par. 1);
- b) in mancanza di questo, dal vicario parrocchiale, il quale esercita interinalmente le funzioni parrocchiali (cfr can. 541, par. 1).

CON EFFETTI CIVILI

1. - I cattolici che intendono contrarre matrimonio in Italia sono tenuti a celebrarlo unicamente secondo la forma canonica (cfr can. 1108), con l'obbligo di avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato¹.

L'Ordinario del luogo può dispensare dall'obbligo di avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato soltanto per gravi motivi pastorali, stabilendo se nel caso l'atto civile, che per i cattolici non ha valore costitutivo del vincolo matrimoniale, debba precedere o seguire la celebrazione del sacramento e richiedendo l'impegno dei nubendi di non iniziare la convivenza coniugale se non dopo la celebrazione canonica.

II. PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CANONICO CON EFFETTI CIVILI E ATTI DA PREMETERE ALLA SUA CELEBRAZIONE

A - Preparazione

2. - L'azione pastorale della Chiesa deve accompagnare la famiglia nelle diverse tappe della sua formazione e del suo sviluppo.

Ai nostri giorni è più che mai necessaria l'assistenza ai giovani nella preparazione al matrimonio e alla vita familiare. Questa assistenza non può essere limitata all'espletamento delle pratiche per la celebrazione matrimoniale, ma deve abbracciare le diverse fasi della vita dell'uomo e della donna affinché prendano coscienza dei valori e degli impegni propri della vocazione al matrimonio cristiano².

¹Cf SACRA CONGREGAZIONE PER LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, *Lettera del 21 settembre 1970*, in Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana, 20 ottobre 1970, p. 197; C.E.I., *Evangelizzazione e sacramento del matrimonio*, 1975, nn. 99-101.

²Cf GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica *Familiaris consortio*, 1981, n. 66.

I Vescovi diocesani, a norma del can. 1064 del codice di diritto canonico, sono tenuti a elaborare un programma di assistenza pastorale alla famiglia e, in questo ambito, a emanare direttive circa la preparazione al matrimonio.

3. - La preparazione remota, prossima e immediata al matrimonio è regolata, nel quadro del diritto universale, dalle disposizioni attuative date dalla Conferenza Episcopale Italiana e da quelle proprie delle Chiese particolari in materia di pastorale prematrimoniale.

Al fine di promuovere una prassi comune, per la preparazione prossima e immediata al matrimonio siano accolte in ogni programma diocesano le seguenti indicazioni:

1) coinvolgimento della comunità e, in particolare, degli operatori di pastorale familiare in iniziative che dispongano i nubendi alla santità e ai doveri del loro nuovo stato (cfr can. 1063, n. 2);

2) colloqui con il parroco o con il sacerdote incaricato, “corsi per i fidanzati” e altre iniziative organiche per il cammino di fede dei nubendi, attraverso l'approfondimento non solo dei valori umani della vita coniugale e familiare ma anche dei valori propri del sacramento e della famiglia cristiana, con gli impegni che ne derivano³;

3) tempo di preparazione immediata normalmente non inferiore a tre mesi;

4) incontri personali dei nubendi con il parroco per lo svolgimento dell'istruttoria matrimoniale e per la preparazione a una consapevole e fruttuosa celebrazione della liturgia delle nozze.

B - Atti preliminari

4. - L'istruttoria matrimoniale comprende alcuni adempimenti, da premettere alla celebrazione del matrimonio, ordinati ad accertare che nulla si oppone alla sua valida, lecita e fruttuosa celebrazione, verificando nei nubendi, in particolare, la libertà di stato, l'assenza di impedimenti e l'integrità del consenso (cfr can. 1066).

³Cf C.E.I. *Deliberazioni conclusive della XII Assemblea Generale* (1975), n. 2.

15. - Il parroco, di cui al n. 4 del presente decreto, richiede la pubblicazione civile al comune nel quale uno degli sposi ha la residenza, accompagnando la richiesta dei nubendi.

Occorre ricordare ai fidanzati, durante la preparazione al matrimonio, che essi non devono chiedere la pubblicazione al comune prima che siano state compiute le pratiche da premettersi alla celebrazione del matrimonio canonico, avvertendoli che, senza la richiesta del parroco, la loro non può avere effetto ai fini della procedura concordataria.

Dal canto suo il parroco, in via ordinaria, non richieda la pubblicazione all'ufficiale dello stato civile, se precedentemente non ha adempiuto le prescrizioni canoniche, di cui al n. 10 del presente decreto.

Nel caso in cui la residenza civile dei nubendi non coincide con il domicilio canonico, il parroco del domicilio canonico, se necessario, chieda la collaborazione del parroco del luogo della residenza civile ai fini della richiesta della pubblicazione, trasmettendogli un documento autentico con tutti i dati occorrenti.

16. - Nel caso che il parroco sia assente o impedito la richiesta viene fatta dal ministro di culto che a norma del diritto canonico lo sostituisce⁷.

⁷Si ricordi che l'art. 3 dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense stabilisce che il parroco, come il ministro che a norma del diritto canonico lo sostituisce, devono essere cittadini italiani, eccezion fatta soltanto per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie.

Si tenga presente che a norma del diritto canonico, in caso di assenza il parroco può essere sostituito:

- a) da un sacerdote, dotato di facoltà, designato dal Vescovo diocesano (cfr can. 533, par. 3);
- b) da un sacerdote nominato dal Vescovo diocesano amministratore parrocchiale (cfr can. 549), il quale ha gli stessi diritti e doveri del parroco (cfr can. 540, par. 1);
- c) dal vicario parrocchiale, che nel caso è tenuto a svolgere le funzioni del parroco (cfr can. 549 e 541, par. 1).

12. - La celebrazione del matrimonio è preceduta dalle pubblicazioni canoniche, che sono sempre richieste perché rispondono a una esigenza di bene comune.

Le pubblicazioni canoniche consistono nell'affissione all'albo parrocchiale dell'annuncio di matrimonio, con i dati anagrafici (cognome e nome, luogo e data di nascita), la residenza, lo stato civile e la professione dei nubendi. L'atto della pubblicazione deve rimanere affisso all'albo parrocchiale per almeno otto giorni consecutivi, comprensivi di due giorni festivi.

Altre forme di pubblicazioni, svolte secondo le consuetudini o introdotte per finalità pastorali, come ad esempio, la presentazione dei nubendi alla comunità, non sono sostitutive della modalità suddetta.

Tutti i fedeli sono tenuti a segnalare al parroco o all'Ordinario del luogo prima che il matrimonio venga celebrato gli impedimenti di cui fossero a conoscenza (cfr can. 1069).

13. - La responsabilità delle pubblicazioni è affidata al parroco incaricato dell'istruttoria matrimoniale, di cui al n. 4 del presente decreto.

Egli curi che le pubblicazioni siano fatte nella parrocchia del domicilio o del quasi domicilio o della dimora protratta per un mese di ciascuno dei nubendi. Qualora l'attuale dimora non duri da almeno un anno, esse siano richieste anche nella parrocchia dell'ultimo precedente domicilio protrattosi almeno per un anno, salvo diverse disposizioni date dall'Ordinario del luogo.

14. - La dispensa dalle pubblicazioni canoniche può essere concessa dall'Ordinario del luogo per una giusta causa.

Se il matrimonio non viene celebrato entro sei mesi dal compimento delle pubblicazioni canoniche, queste dovranno essere ripetute, salvo diverso giudizio dell'Ordinario del luogo.

Questi adempimenti sono affidati di norma, a libera scelta dei nubendi, al parroco della parrocchia dove l'uno o l'altro dei medesimi ha il domicilio canonico o il quasi domicilio o la dimora protratta per un mese.

5. - Le prescrizioni canoniche riguardanti l'istruttoria comprendono: la verifica dei documenti; l'esame dei nubendi circa la libertà del consenso e la non esclusione della natura, dei fini e delle proprietà essenziali del matrimonio; la cura delle pubblicazioni; la domanda all'Ordinario del luogo di dispensa da eventuali impedimenti o di licenza alla celebrazione nei casi previsti dal codice di diritto canonico, dal presente decreto o dal diritto particolare.

6. - I documenti da raccogliere e verificare sono: il certificato di battesimo, il certificato di confermazione, il certificato di stato libero, quando è richiesto, il certificato di morte del coniuge per le persone vedove ed altri secondo i singoli casi.

7. - Il certificato di battesimo deve avere data non anteriore a sei mesi. Esso deve riportare soltanto il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita del soggetto, l'indicazione del luogo e della data del battesimo e, se ricevuta, della confermazione.

Le annotazioni rilevanti al fine della valida o lecita celebrazione del matrimonio e quelle relative all'adozione, eventualmente contenute nell'atto di battesimo, devono essere trasmesse d'ufficio e in busta chiusa al parroco che conduce l'istruttoria.

Per quanto concerne i dati o le annotazioni riguardanti i genitori naturali di persone adottate (cfr can. 877, par. 3), il parroco della parrocchia del battesimo e il parroco che conduce l'istruttoria sono tenuti al segreto d'ufficio.

8. - I pastori d'anime siano sollecitati nell'esortare i nubendi che non hanno ancora ricevuto il sacramento della confermazione a riceverlo prima del matrimonio se ciò è possibile senza grave incomodo (cfr can. 1065, par. 1).

Prestino particolare attenzione a coloro che, dopo il battesimo, non hanno ricevuto gli altri sacramenti né alcuna formazione cristiana⁴.

Parimenti siano animati da grande prudenza pastorale nel curare la preparazione dei nubendi non cresimati che già vivono in situazione coniugale irregolare (conviventi o sposati civilmente). In questo caso, di norma, l'amministrazione della confermazione non preceda la celebrazione del matrimonio.

Nel diritto particolare, tenendo conto anche delle facoltà concesse ai Vescovi diocesani circa il ministro della confermazione (cfr can. 884, par. 1), si potranno dare disposizioni affinché la celebrazione della confermazione per i nubendi sia opportunamente inserita nella preparazione immediata al matrimonio.

9. - Quando i nubendi, dopo il compimento del sedicesimo anno di età, hanno dimorato per più di un anno in una diocesi diversa da quella in cui hanno domicilio o il quasi domicilio o la dimora protratta per un mese, il parroco che procede all'istruttoria dovrà verificare la loro libertà di stato anche attraverso un apposito certificato di stato libero, risultante dall'attestazione di due testimoni idonei oppure, in mancanza di questi, dal giuramento suppletorio deferito agli interessati. In questo caso il giuramento suppletorio viene reso e inserito nell'esame dei nubendi, di cui al numero seguente del presente decreto.

10. - L'esame dei nubendi è finalizzato a verificare la libertà e l'integrità del loro consenso, la loro volontà di sposarsi secondo la natura, i fini e le proprietà essenziali del matrimonio, l'assenza di impedimenti e di condizioni. L'importanza e la serietà di questo adempimento domandano che esso sia fatto dal parroco con diligenza, interrogando separatamente i nubendi. Le risposte devono essere rese sotto vincolo di giuramento, verbalizzate e sottoscritte, e sono tutelate dal segreto d'ufficio.

Di norma l'esame dei nubendi conclude la preparazione immediata al matrimonio e suppone la conclusione del corso per i fidanzati e l'avvenuta verifica dei documenti.

Quando il parroco competente non può o incontra difficoltà a interrogare entrambi i nubendi, deferisce ad altro parroco il compito di esaminare uno dei contraenti, chiedendo che gli sia trasmesso in busta chiusa il verbale, vidimato dalla curia diocesana se il parroco appartiene a un'altra diocesi (cfr can. 1070).

All'occorrenza è consentito al parroco di ricorrere a un interprete, della cui fedeltà sia certo, e che non può essere, in ogni caso, l'altra parte contraente.

Il verbale dell'esame dei nubendi ha valore per la durata di sei mesi.

11. - Gli incontri personali del parroco con i nubendi non siano limitati a quelli necessari per l'esame. Affinché questo adempimento, in coerenza con la sua rilevanza giuridica, acquisti pieno significato pastorale, occorre che sia accompagnato da altri colloqui, soprattutto quando si tratta di fidanzati che ancora presentano carenze o difficoltà nella dottrina o nella pratica cristiana⁵.

Il parroco non trascuri di richiamare ai nubendi gli impegni e i valori del matrimonio cristiano, di esortarli ad accostarsi ai sacramenti della penitenza e dell'eucaristia (cfr can. 1065, par. 2), di prepararli «a prendere parte attiva e consapevole ai riti della liturgia nuziale»⁶.

Altri adempimenti da premettere alla celebrazione del matrimonio, come, ad esempio, la dichiarazione di volontà o la domanda di matrimonio formulata congiuntamente dai nubendi, possono essere introdotti dalle disposizioni del diritto particolare.

⁴Cf *Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti*, cap. IV, nn. 235-305.

⁵Cf *Familiaris consortio*, n. 66.

⁶*Ib.*